



Comune di Itala

*Provincia di
Pisogna*



**REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE
IN ECONOMIA DI
LAVORI, FORNITURE
E SERVIZI**



INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia
- Art. 3 - Responsabili del servizio e del procedimento
- Art. 4 – Lavori in economia
- Art. 5 - Forniture e servizi in economia
- Art. 6 – Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia
- Art. 7 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario
- Art. 8 – Scelta del contraente e mezzi di tutela
- Art. 9 – Liquidazione, Pagamento delle spese
- Art. 10 – Lavori non contemplati
- Art. 11 – Garanzie
- Art. 12 – Inadempimenti
- Art. 13 – Lavori d'urgenza
- Art. 14 – Provvedimenti nei casi di somma urgenza
- Art. 15 – Norma finale

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- X 1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, di seguito per brevità unitariamente intesi con il termine "interventi".
- ~~X~~ 2. L'acquisizione in economia degli interventi è comunque soggetta al rispetto dell'art. 24 comma 6 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.¹

Art. 2 - Modalità di esecuzione dei lavori in economia

- X 1. L'esecuzione in economia dei lavori può avvenire:
 - X a. in amministrazione diretta;
 - b. a cottimo fiduciario;
- X 2. Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento diretto di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
- X 3. Sono a cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario o opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione con valutazioni a corpo o a misura .
4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad € 10.000,00 (Euro Diecimila//00) con esclusione dell'IVA.
5. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare € 30.000,00 (Euro trentamila//00, con esclusione dell'IVA.
6. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 3 - Responsabili del servizio e del procedimento

1. L'esecuzione di interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e nei limiti del "budget" assegnato dalla Giunta Comunale, dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità di prezzi stessi in sedi di offerta.

¹ Art. 24, comma 6 "Per l'acquisto di beni e servizi i comuni possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo".

Art. 4 – Lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e dei limiti di spesa di cui all'art. 2, commi 4 e 5, e comunque se non rientranti nell'elenco seguente, quelli considerati dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554², i seguenti lavori:

- a) prime opere per la difesa delle inondazioni e per lo scolo delle acque dei territori inondati, manutenzione fossi ed altre opere idrauliche;
- b) riparazione delle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da eventi naturali;
- c) manutenzione delle strade comunali comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, l'esecuzione di asfaltature, le cunette, gli attraversamenti, i tombini, le riparazioni ai manufatti, la sistemazione delle banchine, la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
- d) lavori conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi accessori e pertinenze ;
- e) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ;
- f) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi di gioco;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- h) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti;
- i) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente pubblici incanti, licitazioni o trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

² "I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante , con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli art. 19 e 20 della legge;
- b) manutenzione di opere od impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori."

j) interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;

k) la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione delle opere di cui alle lettere precedenti.

2. L'affidamento dei lavori di cui al presente articolo, avviene mediante scrittura privata contenente le prescrizioni previste in materia di contratti di appalto di opere pubbliche.

Art. 5 - Forniture e servizi in economia

1. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune:

- a. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
- b. partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;
- c. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- d. divulgazione di bandi di concorso o altri avvisi pubblici a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- e. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- f. lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- g. lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali;
- h. spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
- i. spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali;
- j. manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante;

- k. polizze di assicurazione;
 - l. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti
 - m. fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi , per le mense, per il funzionamento delle scuola materna, dei servizi culturali e sportivi, di eventi culturali, sportivi e ricreativi, o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - n. provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - o. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - p. spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
 - q. acquisto di mobili e attrezzature per gli uffici e i vari servizi;
 - r. servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
 - s. forniture di giochi, arredo urbano ed accessori per impianti sportivi;
 - t. spese per indagini, studi, rilevazioni;
2. Il ricorso al sistema di spese in economia, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi.
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
3. Il limite entro il quale possono essere eseguiti in economia gli interventi di cui al presente articolo non può superare € **15.000,00** (Euro quindicimila//00) con esclusione dell'IVA.

Art. 6 – Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia

1. L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia avviene mediante gara informale con invito ad almeno tre ditte

2. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza o alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta.
3. Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta deve contenere:
 - a. l'indicazione degli interventi da realizzare;
 - b. le modalità di scelta del contraente;
 - c. le caratteristiche tecniche;
 - d. le modalità di esecuzione;
 - e. eventualmente la somma massima messa a disposizione;
 - f. l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
 - g. quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
4. Quando non è possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa o offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni quando si verifica il fabbisogno. In questo caso l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione in caso di aumenti superiori al 5%.
5. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutando modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative; in quest'ultimo caso la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione.
6. L'affidamento dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che ha offerto le condizioni più favorevoli. La commissione di gara nelle persone del responsabile del servizio o un funzionario da lui delegato e di due dipendenti comunali redige il verbale delle operazioni. Il verbale è approvato con determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa.
7. Per forniture e servizi di importo superiore ad € 10.000,00 (Euro Diecimila//00), IVA esclusa, l'affidamento deve essere perfezionato mediante scrittura privata autenticata.

Art. 7 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

Art. 8 – Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 9 – Liquidazione, Pagamento delle spese

1. Le fatture di spesa relative alle forniture di beni e/o servizi sono sottoposte a liquidazione ai sensi del regolamento comunale di contabilità.

Art. 10 – Lavori non contemplati

1. Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, il responsabile del servizio redige apposita relazione o provvedimento per giustificare tali necessità, ed i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia originaria per lavori simili o ricavandoli da nuove analisi.

2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio.

3. In nessun caso l'importo di nuovi lavori o forniture può superare quello previsto dall'art. 2, comma 4°.

Art. 11 – Garanzie

1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto. Il responsabile del servizio tuttavia può richiedere a propria discrezione la prestazione di idonea garanzia.

Art. 12 – Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori il responsabile del procedimento dopo formale ingiunzione a provvedere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese dell'inadempiente, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. nel caso di inadempimento grave il responsabile può, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 13 – Lavori d'urgenza

1. Quando l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di urgenza le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Art. 14 – Provvedimenti nei casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto competente dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite strettamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del servizio.
3. Il prezzo delle prestazioni affidate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Il responsabile del servizio compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette alla giunta comunale che provvede alla approvazione dei lavori e ad individuare le forme di finanziamento.
5. Quando un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione di cui al comma precedente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 15 – Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione all'albo del Comune. Dalla stessa data cessano di avere effetto tutte le norme con esso incompatibili.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384.

